

CONVENZIONE

per l'attuazione del "Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders"

CUP F89G16000690009

POR FSE Lazio 2014-2020 Asse IV

Priorità di investimento 11.i Obiettivo specifico 11.3

TRA

Regione Lazio (di seguito denominata "Regione"), con sede legale in Roma (RM), Via Cristoforo Colombo n. 212, C.F. 80143490581, rappresentata dal Direttore alla Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, Avv. Elisabetta Longo, domiciliata presso la sede, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto, autorizzata alla stipula del presente atto in virtù dei poteri conferitigli dalla D.G.R. n. 623 del 10 novembre 2015 e in qualità di Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale FSE del Lazio per il periodo 2014-2020 (di seguito anche "AdG");

E

LAZIOcrea S.p.A. (di seguito anche "LAZIOcrea"), con sede legale in Roma (RM), Via del Serafico n. 107, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma 1366233100, iscritta nel R.E.A. di Roma con il n. 531128, in persona del Presidente e Amministratore Delegato Dott. Massimiliano Raffa, nato a Genova (GE) il 06/06/1971, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto sociale e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'11/01/2016 e confermato in Assemblea ordinaria del 22/01/2016;

congiuntamente anche, le "Parti"

VISTI

- la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42";

- il Decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il Decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Testo Unico sugli Enti Locali ed in particolare l’art. 113 così come modificato dall’art. 14 del D.L. 269/2003 convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- il Regolamento (UE) n. 184/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 luglio 2014, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo “Cooperazione territoriale europea”;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo

regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- il Regolamento (UE) n. 480/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari marittimi e per la pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari marittimi e per la pesca;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale n. 4/2013 “Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione” in particolare art. 22
- la Legge regionale n. 12/2014 “Disposizioni di razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese regionali”, in particolare art. 5;
- la Legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1 “Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio”;
- la Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, recante “Disposizioni per la semplificazione, la

competitività e lo sviluppo della Regione”, all’art. 3, comma 5 dispone che: “Per le finalità di cui all’articolo 22, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) ed al fine del contenimento della spesa pubblica regionale e della razionalizzazione dei costi, l’Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP) è soppressa e le relative funzioni sono svolte da Lazio Crea S.p.A. a decorrere dalla deliberazione di cui al comma 6”;

- la Legge regionale 31 Dicembre 2016, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2017”;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 623 del 10 novembre 2015 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio” alla Dott.ssa Elisabetta Longo;
- la Deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 857 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macro aggregati per le spese.";
- la Deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 858 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa";
- la Deliberazione della Giunta regionale del 17 gennaio 2017, n. 14 "Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019"
- la Direttiva del Presidente della Giunta regionale n. R00004 del 7 agosto 2013 avente ad oggetto l’istituzione della Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive) come aggiornata e integrata dalla Direttiva del Presidente della Giunta regionale n. R00002 dell’8 aprile 2015;
- la Deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 2014, n. 101 “Approvazione del Piano di Formazione 2014-2016”;
- la Deliberazione del Consiglio regionale 10 aprile 2014, n. 2 “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”;
- la Deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2014, n. 479 “Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020”;
- l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- la Deliberazione della Giunta regionale del 14 ottobre 2014, n. 660 “Programmazione europea 2014-2020. Designazione dell’Autorità di Audit, dell’Autorità di Certificazione, dell’Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dell’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di Programmazione 2014-2020”;
- la Decisione n. C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea, a seguito del negoziato effettuato con la Regione Lazio e le Autorità nazionali, ha approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020, contrassegnato con il n. CCI2014IT05SFOP005;

- la Deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2015, n. 55 “Preso d'atto del Programma Operativo della Regione Lazio FSE n. CCI2014IT05SFOP005, Programmazione 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”;
- la Deliberazione della Giunta regionale 13 marzo 2015, n. 83 “Istituzione del Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 della Regione Lazio, Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”;
- la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni approvati dal sopracitato Comitato di Sorveglianza nella riunione del 27 maggio 2015;
- la Determinazione dirigenziale n. G05336 del 30 aprile 2015 “Strategia regionale di sviluppo della Programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione del piano di attuazione della governance del processo partenariale”;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 252 del 26 maggio 2015 “Adozione della Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE”;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 788 del 20 dicembre 2016 “Approvazione del Piano di Formazione 2017-2019”;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 1 giugno 2012, recante modalità e termini per la gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati dalla Regione, con o senza il concorso nazionale e/o comunitario;
- la Determinazione dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 "Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi" e relativi Allegati A e B;
- la Determinazione dirigenziale n. G14284 del 20 novembre 2015 “Strategia di comunicazione programmazione FSE 2014-2020 – Recepimento del logo FSE, del logo Lazio Europa, delle Linee Guida per i beneficiari del Fondo Sociale Europeo e approvazione della nuova versione del Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014-2020”;
- le note CE ARES(2014) n. 969811 del 28 aprile 2014 e la nota del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) prot. n. 6778 dell'11 luglio 2014 contenente le Linee Guida per la definizione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA);
- il Decreto del Presidente della Regione Lazio 29 dicembre 2014, n. T00527 recante “Integrazione e adozione del Piano di Rafforzamento Amministrativo PRA per la Regione Lazio D.G.R. n. 861 del 9 dicembre 2014”;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 19 aprile 2017 “Gestione delle attività formative nella fase transitoria del trasferimento delle funzioni e del personale dall'Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP) e la società LAZIOcrea S.p.A.”;
- la Determinazione dirigenziale n. G06917 del 17/05/2017 “Autorizzazione attività di formazione 2017 rivolta al personale regionale”;
- il Contratto-Quadro di Servizio tra la Regione Lazio e la LAZIOcrea S.p.A., sottoscritto il 4 Agosto 2016 (Reg. cronologico n. 19365 del 5 agosto 2016), che disciplina i servizi e le modalità di svolgimento dei medesimi tra le Parti;

CONSIDERATO CHE

- tra le priorità e quindi tra gli interventi individuati dal PRA, vi è il rafforzamento delle competenze

del personale a vario titolo coinvolto nell'attuazione dei Fondi SIE attraverso, ad es. percorsi di formazione con piani dedicati, la diffusione di metodiche innovative di lavoro e l'accrescimento dei livelli motivazionali;

- l'Asse IV del POR FSE e il PRA prevedono la predisposizione di un Piano formativo a favore del personale coinvolto, ai vari livelli, nella programmazione ed attuazione dei Fondi SIE;
- il Responsabile del PRA ha adottato con propria Determinazione n. G05420 del 17 maggio 2016 il "Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders", così come definito e pianificato dall'ASAP "Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche", in applicazione della D.G.R. n. 861 del 9 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dal POR FSE e dal PRA della Regione Lazio;
- il Responsabile del PRA ha approvato, con Determinazione n. G06783 del 16 giugno 2016, la versione aggiornata del "Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders" in coerenza con quanto emerso nel corso del Comitato di Sorveglianza del POR FSE riunitosi in data 24 maggio 2016;
- il Piano riapprovato è stato inoltrato all'AdG del POR FSE ed alla Direzione regionale Affari Istituzionali Personale e Sistemi informativi con nota prot. n. 318643 del 16/06/2016;
- il Piano è stato definito sulla base di un processo di analisi dei fabbisogni, inclusivo di una funzione di ascolto delle esigenze delle strutture regionali coinvolte in particolare nell'attuazione dei Fondi SIE, curata attraverso interviste semi strutturate da parte dell'Area Controllo di Gestione, Organizzazione e Formazione della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi e da ASAP oltre che sulla base delle priorità del PRA;
- le risorse finanziarie per l'attuazione del "Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders" sono individuate nel quadro dell'Asse IV del POR FSE 2014-2020 con riferimento all'Obiettivo specifico 11.3 Azione 11.3.3 "Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders";
- l'attuazione operativa del Piano è in capo alla Direzione regionale Formazione Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, in qualità di AdG del POR FSE e responsabile della gestione dell'Asse IV;
- per la realizzazione del Piano, è opportuno mettere a sistema con le regole del FSE, i dispositivi attuativi già sperimentati dalla Regione Lazio con i fondi regionali nel quadro del "Piano di Formazione 2014-2016" approvato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 4 aprile 2014, concernente, tra l'altro, le linee di intervento, le modalità di attuazione, le metodologie, i livelli e gli standard qualitativi da rispettare, le azioni, gli interventi e le attività formative rivolte al personale regionale;
- con Determinazione Dirigenziale n. G13258 del 09/11/2016, la Direzione regionale Formazione Ricerca e Innovazione Scuola Università Diritto allo Studio ha dato avvio all'attuazione del "Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders", approvando la progettazione formativa e la pianificazione finanziaria di dettaglio dei percorsi formativi, con un impegno di Euro 1.300.000,00 a favore dell'ASAP "Agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche";
- la Regione Lazio con la Legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016, art. 3 c. 5 ha stabilito la soppressione dell'ASAP, ed il trasferimento delle relative funzioni alla Società LAZIOcrea S.p.A.;
- con Determinazione Dirigenziale n. G14409 del 05/12/2016, a seguito delle scelte regionali in merito alla soppressione di ASAP ed il trasferimento delle funzioni a LAZIOcrea S.p.A., si è proceduto ad individuare quale nuovo creditore, per l'attuazione del "Piano regionale di formazione

per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders” di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G13258 del 09/11/2016, LAZIOcrea S.p.A. (cod. creditore 164838);

- LAZIOcrea S.p.A., Società con capitale interamente regionale, opera nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell'*in house providing* e pertanto, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di programmazione, di indirizzo strategico-operativo e di controllo della Regione, analogamente a quelli che quest'ultima esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva l'autonomia della Società stessa nella gestione, a proprio esclusivo rischio, dell'attività imprenditoriale e nell'organizzazione dei mezzi necessari al perseguimento dei propri fini statutari;
- LAZIOcrea S.p.A. ha come oggetto sociale lo svolgimento di attività connesse all'esercizio delle funzioni amministrative della Regione Lazio, anche mediante elaborazione e predisposizione di documenti afferenti la predisposizione dei piani operativi regionali e dei programmi operativi co-finanziati dalla Unione Europea e che, da Statuto, svolge tutte le operazioni connesse all'oggetto sociale e/o strumentali al raggiungimento dello stesso, comprese quelle di organismo intermedio o soggetto attuatore di interventi co-finanziati dall'Unione Europea;
- LAZIOcrea, come da Statuto societario, opera anche nel campo della formazione, dell'aggiornamento, della qualificazione e del perfezionamento professionale del personale dell'Amministrazione regionale e di altri soggetti pubblici regionali, progettando, gestendo e monitorando corsi, piani e progetti formativi;
- l'art. 2 del Contratto-Quadro di Servizio tra la Regione Lazio e la LAZIOcrea S.p.a. prevede che gli interventi previsti nei Programmi Operativi Regionali, finanziati o co-finanziati con fondi strutturali comunitari, saranno oggetto di apposite Convenzioni in conformità alle regole vigenti in materia;
- LAZIOcrea S.p.a., con nota prot n. ___ del __/__/2017, ha trasmesso all'AdG il “Piano delle Attività”, comprensivo di Appendici A e B, relativo al “Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders”, che definisce le azioni di dettaglio per lo svolgimento delle funzioni oggetto della presente Convenzione (di seguito anche denominato “Piano”);
- LAZIOcrea, per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili del “Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders”, è tenuta anche al rispetto di quanto previsto dalla Determinazione dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 e relativi Allegati A e B;
- con Determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. __ del __/__/2017 sono stati approvati il “Piano delle Attività”, comprensivo di Appendici A e B, relativo al “Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders” e lo Schema di Convenzione tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A.;
- che vi è convenienza economica nell'affidamento in house providing;
- che non è stato predisposto il D.U.V.R.I., in quanto, per le attività relative all'affidamento oggetto del presente contratto, non ricorre l'obbligo di cui al 3° comma dell'art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;
- che per LAZIOcrea S.p.A. è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) che attesta la regolarità della Società nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e che lo stesso è stato rilasciato in data con validità di 120 gg;

- che, pertanto, è necessario disciplinare i rapporti tra la Regione Lazio e la LAZIOcrea S.p.A. e definire i reciproci diritti ed obblighi ai fini dello svolgimento delle attività previste dal “Piano”.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse ed allegati)

1. Le premesse e gli allegati, “Piano delle Attività” ed Appendici A e B, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

(Oggetto)

1. La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. relativamente allo svolgimento delle attività previste dal documento “Piano delle Attività”, comprensivo di Appendici A e B, relativo al “Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders”, trasmesso alla Regione con nota prot. n. del / /2017, allegato alla presente Convenzione, che LAZIOcrea deve condurre in qualità di Soggetto Beneficiario dell’operazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento UE 1303/2013, quindi responsabile dell’attuazione degli interventi previsti, ed amministrazione aggiudicatrice per quanto di competenza per gli interventi co-finanziati dal FSE.

Art. 3

(Piano delle Attività)

1. Per realizzare le attività affidate e previste nel “Piano”, allegato e parte integrante della presente Convenzione, LAZIOcrea opererà in conformità a quanto disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento vigente e tenuto conto degli atti d’indirizzo tecnico-operativo dell’Autorità di Gestione (di seguito anche denominata “AdG”), tra cui il Si.Ge.Co. Sistema di Gestione e Controllo, i Manuali delle Procedure, le circolari attuative, nonché di qualsiasi ulteriore atto/indirizzo adottato dall’AdG nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione.
2. Qualora si configuri l’esigenza o l’opportunità di avviare attività non previste nel “Piano”, su richiesta della Regione, LAZIOcrea predisporrà uno specifico documento ad integrazione dello stesso, che dovrà essere soggetto all’approvazione dell’AdG.

Art. 4

(Obblighi dell’AdG)

1. L’AdG del POR FSE fornisce indicazioni strategiche ed operative, rispetto alle quali LAZIOcrea deve conformarsi nell’esecuzione delle attività previste dal “Piano” impegnandosi a:
 - a. rendere disponibili le risorse finanziarie di cui al successivo art. 9;
 - b. fornire le informazioni pertinenti per l’esecuzione delle attività descritte nel “Piano” di cui all’art. 3;
 - c. garantire la disponibilità di un sistema informatizzato per la raccolta e lo scambio elettronico dei dati, relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, in coerenza con quanto stabilito dagli

artt. 122, comma 3, e 125, comma 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- d. fornire le informazioni riguardanti il Si.Ge.Co. Sistema di Gestione e Controllo attraverso il documento descrittivo dell'organizzazione e delle procedure adottate dall'AdG stessa, in coerenza con il modello di cui all'Allegato III del Regolamento (UE) n. 1011/2014;
 - e. informare LAZIOcrea in merito alle irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del POR che possano avere ripercussioni sugli ambiti gestiti dalla medesima Società;
 - f. istituire misure anti frode efficaci e proporzionate tenendo conto dei rischi individuati;
 - g. assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della AdG, dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.
2. L'AdG effettua controlli periodici presso LAZIOcrea per effettuare il monitoraggio e la verifica sulla qualità e quantità dei servizi erogati, verificare la corretta attuazione degli interventi nel rispetto delle procedure previste, compiendo i necessari adempimenti per determinare la regolare esecuzione degli stessi.

Art. 5 (Obblighi di LAZIOcrea)

1. LAZIOcrea si impegna all'esecuzione dei seguenti adempimenti:
 - a. procedere all'acquisizione di beni e servizi finalizzati alla realizzazione dei percorsi formativi attivati, nel rispetto della normativa applicabile per il FSE, secondo quanto stabilito dall'AdG;
 - b. ricorrere a collaborazioni professionali e/o occasionali esterne regolate attraverso la stipula di contratti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, restando comunque salva la responsabilità complessiva di LAZIOcrea sulle attività realizzate;
 - c. accettare la vigilanza dell'AdG sullo svolgimento delle attività e sull'utilizzazione del finanziamento erogato, anche mediante ispezioni e controlli svolti ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - d. fornire, attraverso il sistema informativo e di monitoraggio reso disponibile dall'AdG e secondo le modalità da questa stabilite, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione del progetto finanziato;
 - e. tenere tutta la documentazione riconducibile ai diversi percorsi formativi attivati, presso la sede legale di LAZIOcrea o, previa comunicazione, presso altra sede operativa di LAZIOcrea, al fine di consentire in qualunque momento il controllo puntuale della destinazione attribuita ai finanziamenti assegnati;
 - f. rispettare i vigenti Regolamenti UE e le disposizioni adottate dall'AdG FSE 2014-2020, in tema di informazione e pubblicità sugli interventi co-finanziati dal POR FSE Lazio 2014-2020, in particolare quanto previsto con Determinazione dirigenziale n. G14284 del 20 novembre 2015;
 - g. inserire telematicamente i dati della gestione finanziaria dei progetti formativi, inclusi i dati per la rendicontazione, sul Sistema informativo e di monitoraggio del FSE e ad inviare all'AdG le richieste di rimborso per l'attività realizzata, coerenti con le risultanze degli inserimenti sul Sistema.
2. LAZIOcrea si impegna a realizzare integralmente gli interventi previsti nel rispetto dei termini di cui all'art. 13 e con le modalità descritte nella progettazione approvata dall'AdG.
3. LAZIOcrea dovrà inoltre coordinarsi con l'Area Controllo di Gestione, Organizzazione e Formazione

della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi, per quanto attiene:

- a. la verifica e monitoraggio qualitativo delle attività formative;
 - b. la formulazione ed individuazione degli elementi di dettaglio delle attività formative ed in particolare l'organizzazione delle stesse, l'adesione del personale regionale e degli Enti coinvolti, la costituzione delle classi e quant'altro utile alla piena attivazione dei corsi;
 - c. la comunicazione dell'inizio dei corsi agli interessati, attraverso l'utilizzo della rete intranet della Regione Lazio e quant'altro utile al processo formativo.
4. Il "Piano" può essere integrato, in corso di esecuzione, da ulteriori interventi progressivamente rivolti ad Organismi Intermedi (O.I.), a soggetti In House regionali, ad Enti Locali o Amministrazioni pubbliche beneficiarie delle operazioni dei Fondi SIE.

Art. 6

(Organizzazione delle strutture e modalità attuative)

1. Al fine di dare attuazione alla presente Convenzione e agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile, LAZIOcrea S.p.A. dovrà organizzare le proprie strutture tecnico-amministrative in modo da assicurare il rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa e la gestione e rendicontazione delle attività, nel rispetto delle disposizioni fornite dall'AdG.
2. Le funzioni ed i compiti relativi al personale di LAZIOcrea per l'attuazione del "Piano" saranno attribuiti attraverso atti formali interni, secondo quanto previsto dal Si.Ge.Co. Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE.
3. L'esecuzione delle attività avviene nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e di anticorruzione.
4. A seguito di specifica e motivata richiesta della Regione Lazio, LAZIOcrea ha la facoltà di sottoscrivere Convenzioni speciali con Enti Pubblici vigilati, Istituti, Organismi, Enti controllati della Regione Lazio – o comunque sottoposti al rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo – operanti nel campo della formazione, dell'aggiornamento, della qualificazione e del perfezionamento professionale del personale dell'Amministrazione regionale e di altri soggetti pubblici regionali.
5. La stipula di eventuali Convenzioni, di cui al precedente comma, potrà avvenire, previa autorizzazione della Regione Lazio, nel caso ricorrano le seguenti condizioni:
 - urgente necessità di garantire l'attuazione, nei tempi prefissati dall'AdG del POR FSE e dal Responsabile del PRA, di singoli percorsi formativi previsti dal "Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders";
 - rispetto delle condizioni di mercato e dei principi di economicità, efficienza e tutela degli investimenti pubblici, in carico a LAZIOcrea;
 - rispetto e prevalenza di tutte le prescrizioni e limitazioni di cui alla presente Convenzione, con particolare riferimento alla sua durata ed agli obblighi di LAZIOcrea nei confronti della Regione Lazio.

Art. 7

(Obblighi di riservatezza)

1. LAZIOcrea deve mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso ovvero di cui abbia solo anche la mera visibilità in ragione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione,

impegnandosi a non divulgarli in alcun modo e sotto qualsiasi forma, nonché a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. LAZIOcrea si impegna all'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

2. Nell'attuazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) e successive modifiche e/o integrazioni.
3. In relazione alle attività affidate ai sensi della presente Convenzione, il titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio.
4. LAZIOcrea, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei predetti dati, in riferimento all'obbligo prescritto dall'art. 30 del Codice privacy procederà a nominare, con atto scritto, i soggetti deputati all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione quali "incaricati del trattamento" e fornirà agli stessi le relative istruzioni e raccomandazioni in ordine alla normativa a tutela dei dati.
5. I dati personali acquisiti e trattati in esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione saranno raccolti con l'ausilio di strumenti informatici e/o su supporti cartacei e saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento della finalità per la quale sono stati raccolti, fatto salvo quanto previsto in materia dalle normative di settore.

Art. 8

(Titolarità e utilizzo dei prodotti informatici)

1. Tutti i prodotti hardware forniti e i software realizzati in ragione della presente Convenzione, unitamente alla relativa documentazione tecnica di supporto, sono di proprietà della Regione Lazio.
2. Nel caso in cui le azioni prevedano la realizzazione di prodotti software, LAZIOcrea si impegna a realizzare e/o a far sviluppare i predetti prodotti software, nonché ad elaborare e/o a far elaborare la relativa documentazione tecnica di supporto conformemente ai principi di qualità e "riusabilità" del software e delle applicazioni informatiche nella pubblica amministrazione vigenti.
3. Le licenze d'uso dei prodotti software di proprietà di operatori di mercato, acquisite in virtù della presente Convenzione, sono intestate a LAZIOcrea S.p.A.

Art. 9

(Corrispettivo e trasferimento di risorse)

1. Il corrispettivo per la prestazione delle attività oggetto della presente Convenzione è pari ad Euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila/00), di cui:
 - Euro 650.000,00 a carico del Fondo Sociale Europeo;
 - Euro 455.000,00 a carico del Fondo di rotazione di cui alla Legge 16 aprile 1987 n. 183;
 - Euro 195.000,00 a carico del bilancio regionale.
2. L'importo complessivo di Euro 1.300.000,00 è impegnato sugli esercizi finanziari 2017 e 2018 come nella tabella sottostante indicato:

2017		2018	TOTALE
Euro 160.000,00 importo corrispondente all'annualità 2016, re- iscritto in bilancio nel 2017 come residuo di competenza	Euro 600.000,00	Euro 540.000,00	Euro 1.300.000,00
Sub totale Euro 760.000,00			

3. A seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, ed in conformità con quanto previsto dalla Determinazione n. G13258 del 9 novembre 2016, l'AdG provvederà, attraverso le proprie strutture, al trasferimento delle risorse, previa emissione di apposite fatture elettroniche di LAZIOcrea, secondo le seguenti modalità:
- l'erogazione del contributo avverrà in 3 (tre) tranches per ogni annualità prevista dal "Piano";
 - un primo anticipo pari al 40% dello stanziamento annuale ad avvenuto invio della pianificazione esecutiva relativa all'annualità di riferimento;
 - una secondo anticipo, sino al massimo del 50% dello stanziamento annuale, ad avvenuta verifica della documentazione che attesta l'utilizzo del 90% della prima anticipazione;
 - ad avvenuta verifica di tutta la documentazione attestante le spese sostenute per la realizzazione dei progetti formativi, sarà erogato il saldo spettante, nella misura massima del 10% dello stanziamento complessivo annuale.
4. Eventuali variazioni in diminuzione rispetto a quanto previsto nel Piano sono esplicitate e motivate nella relazione annuale e nella relazione di chiusura delle attività.
5. LAZIOcrea è autorizzata, nel rispetto del budget complessivo previsto, a trasferire sull'annualità 2019, o successive, eventuali importi non utilizzati nell'arco del biennio 2017-2018, ferma restando la data finale di ammissibilità delle spese prevista dai Regolamenti (UE).
6. LAZIOcrea è tenuta a produrre, conformemente alle scadenze ed alle modalità stabilite dall'AdG FSE, la documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate; in particolare è tenuta alla presentazione di un rendiconto generale delle spese sostenute per ogni singolo percorso formativo relativo alle diverse aree formative, con dettaglio delle voci di spesa ed una relazione illustrativa delle attività svolte.
7. Gli importi erogati a titolo di secondo anticipo ed a titolo di saldo finale sono corrisposti a seguito dell'esito positivo dei controlli effettuati dall'AdG oltre che a fronte dell'avvenuto conferimento dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, secondo le modalità e la tempistica definite dall'AdG; l'erogazione del contributo a titolo di anticipo è subordinata all'acquisizione del CUP.

Art. 10
(Divieto di cumulo)

1. LAZIOcrea dichiara di non percepire contributi, finanziamenti o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi pubblici per gli stessi interventi o per gli stessi costi previsti dal progetto.

Art. 11
(Gestione e rendicontazione)

1. LAZIOcrea dovrà attenersi alle indicazioni dell'AdG per la gestione e rendicontazione degli interventi formativi previsti dal "Piano".

2. Nelle more dell'approvazione di nuove regole legate al "Sistema di Gestione e Controllo" (Si.Ge.Co.) del POR FSE 2014-2020 e delle nuove Direttive dell'AdG per il FSE, per la gestione e controllo dei progetti formativi di cui alla presente Convenzione, si applica, in particolare, per la rendicontazione delle voci di costo definite nella pianificazione finanziaria approvata dall'AdG, quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 "Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi" e relativi Allegati A e B.
3. Nello specifico, si applica ai percorsi formativi del "Piano" quanto definito in applicazione delle regole di semplificazione dei Fondi Strutturali in base a quanto stabilito all'art. 14, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1304/2013, il quale prevede un tasso forfettario sino al 40 % delle spese dirette di personale ammissibile all'operazione che può essere utilizzato al fine di coprire i restanti costi ammissibili di un'operazione (ad eccezione dei percorsi formativi riconducibili alla Area tematica "Benchmark-Seminari e/o visite in loco" che verranno rendicontati secondo la modalità dei costi reali effettivamente sostenuti, i quanto i costi stimati superano la soglia massima di forfettizzazione).
4. Pertanto, in fase di rendicontazione, LAZIOcrea in virtù dell'adozione da parte dell'AdG del sopracitato strumento di semplificazione, è tenuta a presentare il rendiconto di spesa corredato dalla sola documentazione contabile riferita alla macro-voce di spesa "Risorse Umane" direttamente impegnate nell'operazione, riferite alle seguenti voci di spesa del conto economico previsto dalla Determina Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 (salvo successive modifiche):
 - A.1 Risorse umane interne (ad esempio, docenti, co-docenti tutor, personale amministrativo e ausiliario, progettista, coordinatore, personale per programmazione e monitoraggio, ecc.);
 - A.2 Risorse umane esterne (ad esempio, docenti, co-docenti tutor, personale amministrativo e ausiliario, progettista, formatori, ecc.);
 - A.4 Altro (altre spese relative alle risorse umane direttamente riferibili all'operazione).
5. Per la rendicontazione delle spese relative alle risorse umane, LAZIOcrea è tenuta a compilare, salvo successive ulteriori modifiche comunicate dall'AdG, la modulistica prevista dalla Determina Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 comprensiva dei documenti giustificativi contabili e amministrativi.
6. Tutte le spese dirette del personale devono essere riferite al periodo compreso tra la data di avvio e quella di conclusione di attività progettuali. Fanno eccezione le spese per la progettazione dell'intervento (precedenti alla presentazione della domanda) e quelle per le operazioni amministrative di rendicontazione (successive alla fine delle attività). Tali spese dovranno comunque essere state effettivamente sostenute al momento della presentazione del rendiconto, pena l'inammissibilità. Le spese dirette riferite al personale devono essere identificabili, riconducibili al progetto e attestate da documenti giustificativi (fatture, ricevute, buste paga, F24, ecc.). Devono, inoltre, essere esibiti i giustificativi che attestino l'effettivo pagamento delle spese rendicontate (bonifici bancari, mandati di pagamento quietanzati, ecc.). Non sono riconosciuti pagamenti in contanti. Sarà onere di LAZIOcrea consegnare unitamente ai documenti giustificativi della spesa un prospetto riepilogativo del calcolo del costo lordo sostenuto per il personale. Per le retribuzioni calcolate su base oraria si considera il CCNL del settore di riferimento.
7. L'importo forfettario fino al massimo del 40% delle spese dirette del personale ammissibili, dovrà essere utilizzato per coprire tutti i restanti costi necessari per la realizzazione dell'operazione come previsto nella pianificazione di dettaglio originariamente predisposta da ASAP (prot. n. 2082/16 del 05/10/2016). L'importo forfettario pari al massimo al 40% delle spese di personale previsto dal preventivo approvato, rappresenta l'ammontare massimo riconosciuto dall'Amministrazione al Beneficiario e sarà pertanto ricalcolato sulla base dei costi del personale ritenuti ammissibili in fase di rendicontazione dell'operazione.

8. LAZIOcrea è consapevole degli obblighi derivanti dai Regolamenti UE che investono la Regione Lazio e che comportano il disimpegno automatico (e quindi la non corresponsione) delle somme non certificate nei termini previsti, e quindi della propria responsabilità relativamente al pregiudizio che un invio non puntuale dei dati può arrecare alla Regione.

Art. 12 (Risorse non utilizzate)

1. Entro 90 (novanta) giorni dal termine indicato all'art. 13, LAZIOcrea si impegna ad effettuare la restituzione delle eventuali somme non utilizzate mediante versamento sul c/c bancario avente IBAN IT03M0200805255000400000292 (Cin M; ABI 02008; CAB 05255) intestato alla Tesoreria della Regione Lazio, con indicazione della seguente causale di versamento "Restituzione parte finanziamento non utilizzato relativo al Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders, a valere sul POR FSE Lazio 2014-2020 Asse IV, Priorità di investimento 11.i, Obiettivo specifico 11.3".
2. Per quanto concerne la restituzione delle somme non riconosciute si applicano le modalità, i termini e le procedure previste dalla normativa regionale vigente, richiamata in premessa, e dalla Determinazione dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 "Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi" e relativi Allegati A e B, salvo diverse e successive indicazioni dell'AdG.

Art. 13 (Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione ha validità per tutto il periodo di realizzazione del "Piano" ed avrà termine a conclusione di tutte le attività, ivi comprese le fasi di rendicontazione e validazione delle spese ammissibili.
2. In accordo a quanto previsto dal precedente comma 1, la data di termine della presente Convenzione è stabilita al 31 Dicembre 2019; tale termine potrà essere modificato in accordo con l'AdG del POR FSE.
3. LAZIOcrea si impegna ad attuare e ultimare tutte le operazioni nei tempi concordati con l'AdG, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, definendo la progettazione esecutiva e procedendo quindi con l'attuazione dei diversi interventi formativi previsti dal "Piano", secondo le indicazioni e le regole del FSE definite dall'AdG.
4. LAZIOcrea si impegna altresì ad informare l'AdG, per ogni annualità di durata del progetto, dell'avvio operativo delle attività progettuali; in particolare, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, deve essere comunicato all'AdG l'avvio delle attività formative prevedendo anche la pianificazione esecutiva delle stesse, con relativa proposta di calendarizzazione dei corsi, definita di concerto con la Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi, per gli interventi da avviare nel corso del 2017.
5. Per la successiva annualità, tale comunicazione dovrà avvenire entro il mese di gennaio 2018 ed entro il mese di giugno 2018 per la pianificazione esecutiva delle attività formative, con relativa proposta di calendarizzazione dei corsi, per gli interventi da avviare, rispettivamente, nel I semestre 2018 e nel II semestre 2018.
6. L'AdG e LAZIOcrea si impegnano ad effettuare una verifica entro il 30 novembre 2017 ed il 30 settembre 2018 sull'andamento del progetto per la prosecuzione delle successive attività progettuali.

Art. 14

(Obblighi nei confronti del personale)

1. LAZIOcrea deve osservare, nei riguardi del personale impiegato nell'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, con particolare riferimento a quelli sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Art. 15

(Disciplina Inadempienze)

1. La Regione procederà alla revoca della presente Convenzione qualora vi sia, da parte della LAZIOcrea, una grave inosservanza degli impegni assunti in virtù della presente Convenzione o in caso di violazioni reiterate degli stessi, fermo restando quanto di seguito previsto.
2. Gli inadempimenti che possono dar luogo alla revoca della presente Convenzione saranno contestati dalla Regione Lazio a LAZIOcrea, mediante posta elettronica certificata. In tal caso, la LAZIOcrea deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Regione Lazio nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della contestazione. Qualora tali deduzioni non siano ritenute congrue, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, la Regione Lazio provvederà a comunicare a LAZIOcrea un termine per sanare le inadempienze riscontrate. L'eventuale inutile decorso del suddetto termine perentorio, ovvero l'eventuale inesatto adempimento, comporterà la revoca della presente Convenzione.
3. Nessun addebito potrà essere mosso nei confronti di LAZIOcrea nel caso di ritardi nell'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione dovuti a cause fortuite o di forza maggiore, a terze parti, alla Regione o da inadempimenti derivanti da mancati trasferimenti finanziari da parte di quest'ultima.

Art. 16

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. LAZIOcrea e Regione Lazio assumono tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.
2. A tal fine, per i movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione, le Parti utilizzeranno il c/c bancario avente IBAN _____ acceso presso la Banca _____, sul quale la Regione accrediterà il corrispettivo previsto dalla presente Convenzione. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della predetta Legge, la LAZIOcrea individua nel Dott. Massimiliano Raffa, nato a Genova (GE) il 06/06/1971, C.F. _____, la persona delegata ad operare sul sopraindicato conto.
3. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione non siano effettuati secondo gli strumenti del bonifico bancario (bancario o postale), la Convenzione si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010.

Art. 17

(Imposte di registro e oneri fiscali)

1. Gli eventuali oneri fiscali e di registrazione saranno integralmente a carico di LAZIOcrea, ad eccezione di quanto per legge è posto a carico della Regione Lazio.

Art. 18
(Legge applicata e Foro competente)

1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
2. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. relativamente all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o alla cessazione, per qualsiasi causa, della presente Convenzione, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma (RM).

Art. 19
(Clausola di esonero di responsabilità)

1. LAZIOcrea si assume la responsabilità, per tutto quanto concerne la realizzazione degli interventi progettuali, in sede civile e in sede penale, in caso di infortuni al personale addetto o a terzi, salvo quanto escluso dalla normativa vigente in materia.
2. LAZIOcrea solleva la Regione Lazio da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione di contratti nei confronti di terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della stessa.
3. La responsabilità relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato, ed ai contratti a qualunque titolo stipulati da LAZIOcrea con terzi, fanno capo in modo esclusivo a LAZIOcrea che esonera espressamente la Regione Lazio da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere.

Letto, approvato e sottoscritto in formato digitale.

Regione Lazio
Autorità di Gestione
POR FSE Lazio 2014-2020
Avv. **Elisabetta Longo**

LAZIOcrea S.p.A.
Amministratore Delegato
Dott. **Massimiliano Raffa**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.